

GFC PG 3.2 - ALLEGATO A

La realizzazione delle SCHEDE DI GRUPPO OMOGENEO (SGO), secondo il metodo proposto, è indispensabile per una corretta valutazione dei rischi; da questa deve discendere un adeguato protocollo di prevenzione e protezione in osservanza alla normativa, compresa la corretta redazione del DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Per gruppo omogeneo (mansione) s'intende un gruppo di lavoratori che svolgono le stesse attività, con le medesime attrezzature e per lo stesso periodo di tempo, e che conseguentemente risultano esposti allo stesso livello di rischio, nei cui confronti è sviluppata una medesima attività di prevenzione e protezione. Va precisato che, qualora vi siano differenze sulle attività o sulle attrezzature o sui tempi di esposizione, non è più possibile considerare omogeneo il gruppo di lavoratori, pertanto per i lavoratori che non rientrano nel gruppo deve essere eseguita una valutazione a parte (nuovo gruppo omogeneo).

La SGO rappresenta il documento di valutazione dei rischi specifico di ogni lavoratore e individua i seguenti elementi:

1. le attività svolte dal lavoratore e i relativi tempi dedicati;
2. i rischi ai quali il lavoratore è esposto e i relativi I.A.;
3. i DPI forniti al lavoratore;
4. la sorveglianza sanitaria a cui il lavoratore deve essere sottoposto;
5. l'attività di informazione, formazione e addestramento forniti al lavoratore;
6. l'elenco dei documenti necessari ad attuare un'adeguata attività formativa nei confronti del lavoratore.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE

INTESTAZIONE

In questa sezione della scheda si individua il nominativo dell'impresa, le lavorazioni da essa e il gruppo omogeneo considerato.

Alla scheda è opportuno assegnare un codice (numerico o alfanumerico) per renderla facilmente identificabile.

È opportuno infine specificare se la SGO è stata redatta:

1. per la valutazione dei rischi in generale, ossia riguardo l'analisi e la valutazione dei rischi a cui il gruppo omogeneo è in genere esposto; in questo caso è possibile utilizzare la voce "DVR", oppure
2. con riferimento a un singolo punto vendita

Nel primo caso la SGO deve essere allegata al DVR, mentre nel secondo la scheda deve essere allegata al POS. Sempre nel secondo caso i cambiamenti rilevanti sono relativi all'attività svolta, ai tempi dedicati e ai relativi rischi e conseguentemente può variare la dotazione dei DPI, la sorveglianza sanitaria, l'attività di informazione, formazione e addestramento e la fornitura della documentazione di informazione a corredo.

ATTIVITA'

In questo settore si devono esplicitare le attività svolte dal lavoratore, indicando l'eventuale utilizzo di macchine, utensili o attrezzature.

Per ogni attività deve essere indicata la percentuale di tempo a essa dedicata. Il tempo, espresso in percentuale, si riferisce al periodo medio in cui il lavoratore svolge l'attività: per i lavoratori dei cantieri è naturale pensare all'estensione temporale di un "cantiere tipo" dell'impresa. periodo di riferimento per i lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito di luoghi fissi, come l'ufficio, il magazzino o l'officina, può essere quel periodo in cui si compie un ciclo medio completo.

VALUTAZIONE RISCHI

In funzione delle attività svolte generalmente dalle imprese occorre individuare quali sono i rischi che possono essere riferiti al gruppo omogeneo considerato: tale individuazione può partire dalle “tabelle di analisi e valutazione dei rischi”.

I rischi da prendere in considerazione, presenti anche nelle tabelle di analisi e valutazione dei rischi, sono qui di seguito elencati.

Il passo successivo è quello di attribuire ai rischi individuati, in base alle attività svolte, un valore che dipende dal tempo di esposizione al rischio e dalla gravità del possibile danno conseguente, indipendentemente dalle misure di prevenzione e protezione scelte (ad esempio, organizzative, collettive o individuali).

È evidente che con l'aumentare del tempo aumenta anche la probabilità che si verifichi un danno e, tenuto conto della gravità del possibile danno, cresce anche il livello di rischio.

La scala dei valori da utilizzare segue la numerazione da zero a cinque con i seguenti significati:

0. Inesistente
1. Basso
2. Significativo
3. Medio
4. Rilevante
5. Alto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In questa parte della scheda devono essere individuati i DPI da consegnare al lavoratore, in funzione dei rischi a cui è esposto durante le attività. La scelta fatta tra i prodotti presenti sul mercato deve essere adeguatamente ponderata in funzione del livello di protezione che deve offrire il DPI, come ad esempio la capacità filtrante di una maschera per la protezione delle vie respiratorie o le protezioni aggiuntive a quelle di base, come le protezioni al malleolo o la suola antistatica di una scarpa di sicurezza.

I DPI devono essere marcati “CE” e accompagnati dalla nota informativa, rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante; la marcatura attesta che i DPI sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 475/1992.

Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sulle modalità di utilizzo e manutenzione dei DPI; è inoltre obbligatorio per i lavoratori che utilizzano i DPI di 3ª categoria (come ad esempio l'attrezzatura anticaduta) uno specifico addestramento.

Il datore di lavoro deve sostituire i DPI deteriorati e quelli scaduti. I lavoratori devono verificare, prima di ogni utilizzo, lo stato di conservazione dei DPI che hanno in dotazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In questa sezione si devono indicare le visite mediche (sorveglianza sanitaria) a cui i lavoratori si devono sottoporre a cura del medico competente.

La normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro non prevede un obbligo generalizzato di nomina del medico competente e della conseguente sorveglianza sanitaria dei lavoratori; quest'ultima è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti.

La sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche:

1. preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
3. su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;

4. in occasione del cambio della mansione, onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
5. alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. preventiva in fase preassuntiva;
7. precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Le visite mediche sopra elencate non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Le visite mediche comprendono altresì gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche, ritenute necessarie dal medico competente, mirate al rischio a cui il lavoratore è esposto. Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa in materia, le visite di cui ai numeri 1,2 e 4 sono anche finalizzate a verificare l' assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Secondo i criteri operativi del presente manuale e in base alla tabella riportata di seguito, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata:

- quando l' I.A. (INDICE DI ATTENZIONE) assegnato al rischio è superiore o uguale a 3;
- quando è disposta dal medico competente o dall' organo di vigilanza;
- quando è richiesta dal lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute.

La visita medica disposta dal medico competente o dall' organo di vigilanza e indipendente dall' I.A. assegnato al rischio; stessa considerazione vale per la visita medica richiesta dal lavoratore.

Il tipo di sorveglianza sanitaria deve essere indicata nell' apposita sezione della SGO.

Per indicare la sorveglianza sanitaria e possibile utilizzare i termini:

1. che corrispondono a quelli utilizzati dalla normativa per individuare il rischio, e più precisamente:
 - vibrazioni;
 - rumore,
 - movimentazione manuale dei carichi;
 - amianto;
2. che identificano l' agente fonte di rischio:
 - radiazioni non ionizzanti (anche da videoterminali);
 - polveri – fibre;
 - fumi;
 - nebbie;
 - getti – schizzi;
 - gas – vapori;
 - bitume;
 - infezioni da microrganismi.

I rischi individuati ai punti 1 e 2 possono determinare l' insorgenza di malattie professionali, quali ad esempio: scogliosi, lesioni dorso lombari, silicosi, anchilostomiasi, asbestosi, leptospirosi.

La normativa vigente stabilisce altresì, per i lavoratori del settore delle costruzioni, l' obbligo della vaccinazione antitetanica e dell' effettuazione del controllo sanitario per constatare l' assunzione di bevande alcoliche (cfr. allegato). Per talune categorie di lavoratori e inoltre obbligatorio il controllo sanitario per verificare l' assunzione di sostanze stupefacenti.

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

In questa parte della scheda è indicata l' attività di informazione, di formazione e di addestramento in genere necessaria per il gruppo omogeneo considerato.

Tale attività comprende:

- fornire informazioni ai lavoratori, consegnare loro la SGO di competenza e la “documentazione di informazione a corredo” (descritta nel paragrafo successivo);
- far loro frequentare le attività formative come ad esempio i corsi e gli addestramenti.

Non sono elencati i corsi per gli addetti alle emergenze in quanto già indicati nella prima parte del modello di DVR.

La produzione della documentazione che attesti l’avvenuta informazione, formazione e addestramento svolti in azienda è indispensabile e deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Tale documentazione può consistere in un verbale che contenga l’argomento trattato, il docente, la data, l’elenco dei partecipanti con la loro firma; è opportuno, inoltre, conservare la copia del materiale didattico consegnato ai partecipanti.

Devono altresì essere tenuti a disposizione gli attestati di frequenza ai corsi di formazione obbligatori tenuti all’esterno dell’azienda (ad esempio, corso per ponteggiatori). In questa parte della SGO sono indicati i documenti di informazione minimi necessari per un’adeguata attività formativa nei confronti del gruppo omogeneo considerato.

Ai responsabili tecnici e agli assistenti non è necessario consegnare le singole schede bibliografiche in quanto devono essere in possesso di tutti i documenti redatti dall’impresa.

Per l’informazione dei lavoratori è indispensabile consegnare loro la SGO (documento specifico di valutazione dei rischi), insieme alla “documentazione di informazione a corredo” minima, di seguito descritta. Tale scheda individua le caratteristiche operative di ogni lavoratore, dipendente o considerabile tale, i relativi rischi e il protocollo di sicurezza adottato, come descritto in queste istruzioni.

GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER CUI VIGE IL DIVIETO DI ASSUMERE SOSTANZA ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

L’elenco delle principali lavorazioni in cui è vietata la somministrazione e assunzione di bevande alcoliche è contenuto nell’allegato 1 del provvedimento attuativo dell’art. 15 della legge n.125/2001 emanato dalla Conferenza Stato Regioni il 16 marzo 2006.

Si riporta di seguito l’elenco delle attività lavorative in cui vige il divieto di assumere sostanze alcoliche e superalcoliche:

- Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
- Addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida cat.B-C-D-E;
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
- Lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

I controlli alcolimetrici vanno effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza.